

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTO** l'art. 12 della legge regionale 15 settembre 1997 n°35;

**VISTI** i decreti assessoriali n. 16 dell'11 ottobre 1997 e n.17 dell' 28 aprile 1998 con i quali sono stati definiti i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative ;

**VISTO** il decreto assessoriale n°12 del 6 marzo 2012 con il quale sono state riportate alcune modifiche alle schede di votazione in conseguenza della l.r. 5 aprile 2011 n°6;

**VISTO** l'art. 1 della l.r. 10 aprile 2013 ,n.8, rubricato "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere";

**VISTO** il decreto assessoriale nr.83/S5/"Ufficio Elettorale", con il quale si è provveduto a sostituire i modelli di scheda di votazione, parte interna ed esterna, relativa all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, Presidenti di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale;

**VISTA** la sentenza elettorale n. 1097/2014, emessa il 9 aprile 2014, con cui il TAR Sicilia – Sez. di Catania, dichiarando l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 9 e 10 giugno 2013 nelle sezioni nn. 2 e 16 del Comune di Rosolini, ha disposto l'annullamento delle medesime operazioni elettorali, dei verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Rosolini di ammissione al ballottaggio per l'elezione a Sindaco dei candidati Sig. Calvo Corrado e Sig. Incatasciato Giuseppe, di proclamazione a Sindaco del candidato Sig. Calvo Corrado e di proclamazione degli eletti a consiglieri comunali del Comune di Rosolini;

**CONSIDERATO** che la precitata sentenza n.1097/2014, ha precisato che *"per effetto di tale annullamento in dette sezioni dovranno essere ripetute le operazioni elettorali nei termini e con le modalità di cui all'art. 56 del D.P.Reg. 20.08.1960, nr. 3, con l'avvertenza che le nuove operazioni elettorali dovranno riguardare solo l'espressione del voto per i candidati sindaci già ammessi alla elezione annullata e non anche quella per i candidati consiglieri comunali e che - nell'ipotesi che dovessero risultare nuovamente ammessi al ballottaggio i due candidati sindaco Calvo ed Incatasciato - non dovrà farsi luogo a votazione di ballottaggio, ma potrà procedersi a nuova proclamazione del candidato sindaco Calvo in ossequio al principio di conservazione della manifestazione del voto già espresso e non direttamente inficiato da vizi di legittimità"*;

**VISTO** il Decreto Assessoriale nr.8 del 19.01.2015 con il quale si è provveduto a fissare per i giorni 15 e 16 marzo il primo turno e per i giorni 29 e 30 marzo l'eventuale secondo turno di ripetizione parziale delle elezioni amministrative della tornata elettorale del 9 – 10 giugno 2013 e ballottaggio del 23 – 24 giugno 2013, nelle sezioni nr.2 e nr.16 del Comune di Rosolini (SR);

**RITENUTO**, stante l'eccezionalità della fattispecie, di dovere utilizzare al primo turno, nel caso specifico ed esclusivo della ripetizione parziale delle elezioni amministrative nelle sezioni nr.2 e nr.16 del Comune di Rosolini (SR) , un modello di scheda diverso da quello previsto dal precitato Decreto Assessoriale nr.83/2013, eliminando dal frontespizio ogni richiamo alla elezione dei consiglieri comunali, mantenendo, all'interno, i simboli dei partiti politici con le relative coalizioni

ed eliminando le righe relative alla espressione del voto di preferenza per l'elezione dei consiglieri comunali;

**RITENUTO**, altresì, stante l'eccezionalità della fattispecie, di dovere utilizzare al secondo turno, nel caso specifico ed esclusivo della ripetizione parziale delle elezioni amministrative nelle sezioni nr.2 e nr.16 del Comune di Rosolini (SR), un modello di scheda diverso da quello previsto dal precitato Decreto Assessoriale nr.83/2013, eliminando dal frontespizio ogni richiamo alla elezione dei consiglieri comunali, mantenendo, all'interno, i simboli dei partiti politici con le relative coalizioni;

## DECRETA

**Art. 1** – In conformità alle premesse, nel caso specifico ed esclusivo della ripetizione parziale delle elezioni amministrative nelle sezioni nr.2 e nr.16 del Comune di Rosolini (SR), disposta con sentenza elettorale nr.1097/2014, l'utilizzo, tanto al primo quanto al secondo turno, di un modello di scheda diverso da quello previsto dal Decreto Assessoriale nr.83/2013, così composto:

### Primo Turno:

- eliminazione dal frontespizio di ogni richiamo alla elezione dei consiglieri comunali;
- mantenimento, all'interno, dei simboli dei partiti politici con le relative coalizioni;
- eliminazione delle righe relative alla espressione del voto di preferenza per l'elezione dei consiglieri comunali


### Secondo Turno:

- eliminazione dal frontespizio di ogni richiamo alla elezione dei consiglieri comunali;
- mantenimento, all'interno, dei simboli dei partiti politici con le relative coalizioni;

**Art.2** - Il presente decreto sarà notificato alla Prefettura di Siracusa, inviato per conoscenza al commissario Straordinario del comune di Rosolini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 6 FEB. 2015

L'Assessore per le Autonomie Locali  
Dott. Ettore Leotta



Il Dirigente Generale  
Giuseppe Morale

Il Dirigente ad interim del Servizio 5  
Margherita Rizza

